



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2021

LORENZO SINISI

La disciplina canonica del fenomeno confraternale dal Medioevo agli inizi dell'Età contemporanea: brevi note storico-giuridiche

ABSTRACT - This essay concerns the events affected by the intervention of the Church on the legislative regulation of the phenomenon of lay associations with religious purposes in a long period ranging from the Middle Ages to the early Contemporary Era. After the first interventions in the Carolingian age, we strangely have no confirmation, in the face of a great development and diffusion of the Confraternities which took place between the thirteenth and fifteenth centuries in Western Europe, of a normative production by the popes up to the situation. For a first important legislative intervention on the subject by the Roman Church it will be necessary to wait for the Council of Trent with its decrees *de reformatione*; this legislation will be the basis of the subsequent developments of the discipline of confraternities destined to be reorganized in the Code of Canon Law of 1917.

KEYWORDS - Confraternity - Canon Law - Lay Associations - Bishop - Councils and Synods

1/2021

LORENZO SINISI*

La disciplina canonica del fenomeno confraternale dal Medioevo agli inizi dell'Età contemporanea: brevi note storico-giuridiche**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Gli interventi normativi in età medievale: un panorama contraddittorio – 3. La svolta: il diritto tridentino e post-tridentino – 4. Conclusioni

1. Premessa

Tracciare un *excursus* storico-giuridico, seppur breve, sulla regolamentazione del fenomeno confraternale in un quadro cronologico ampio che va dall'Alto Medioevo agli albori dell'Età contemporanea, è un obiettivo che, stante la vastità del tema, impone la necessità di circoscrivere in qualche modo la trattazione perlomeno ad un ambito ordinamentale ben preciso.

Si è quindi deciso di indirizzare la scelta verso quello della Chiesa latina che, ben più omogeneo degli ordinamenti secolari, presenta non pochi elementi di interesse riservando anche alcune sorprese sulle quali non sarà inutile soffermarsi. Conseguenza inevitabile di tale scelta è stata una sensibile riduzione della bibliografia di riferimento in cui, accanto alla presenza sicuramente ricca di storici *tout court* sia medievisti che moderni e significativa di illustri ecclesiasticisti appartenenti a diverse generazioni, non si è ravvisata una altrettanto nutrita presenza di storici del diritto che si siano occupati dell'argomento soprattutto nei tempi più recenti¹. Fra le poche eccezioni, e in particolare fra quelle appartenenti ad un'epoca ormai non certo vicina, possiamo ricordare il grande storico del diritto canonico

* Professore ordinario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ Fra gli ecclesiasticisti che si sono occupati del tema in maniera specifica si ricordano per i tempi più risalenti F. SCADUTO (v. *Confraternite*, in *Il Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, s. la dir. di L. Lucchini, vol. VIII, UTE, Torino, 1896, soprattutto 1021-1026), D. SCHIAPPOLI (*La condizione giuridica delle confraternite ecclesiastiche*, UTE, Torino, 1900) e F. RUFFINI (*La natura giuridica del «Consorzio dei vivi e dei morti» di Parma*, in ID., *Scritti giuridici minori*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1936, 655-683, mentre per i tempi più recenti A. MANTINEO (*Le confraternite: una tipica forma di associazione laicale*, Giappichelli, Torino, 2008, soprattutto 13-104) e G.B. VARNIER (*Tra universale e particolare: un profilo delle confraternite nell'ordinamento della Chiesa*, in G. ALGERI, V. POLONIO (a cura di), *L'Oratorio dei Disciplinanti di Moneglia. Testimonianza di fede e di arte nella storia di una Comunità*, Atti del Convegno di Moneglia, 10-11 ottobre 2008, Chiavari, Accademia dei cultori di storia locale, 2012, 49-70).

Gabriel Le Bras è un'importante figura di storico del diritto italiano, forse al giorno d'oggi un po' sottovalutato se non addirittura quasi dimenticato, quale fu Gennaro Maria Monti che scrisse quella che a tutt'oggi rimane, pur con alcuni limiti, una delle opere di riferimento per chi voglia studiare in ottica storico-giuridica le confraternite medievali².

Proprio a Gennaro Maria Monti si rinvia per quanto riguarda la *voxata quaestio* dell'origine delle confraternite ovvero dell'associazionismo laico con finalità religiose, fenomeno ben preesistente all'affermazione del Cristianesimo come dimostrano gli stessi «collegia religionis causa», riconosciuti come leciti dal diritto romano in un titolo del *Digestum Novum* (D. 47.22) che diverrà la *sedes materiae* dell'elaborazione dottrinale civilistica da parte prima dei glossatori e poi dei commentatori³.

² Cfr. G. LE BRAS, *Les confréries chrétiennes. Problèmes et propositions*, in *Revue historique de droit français et étranger*, s. IV, ann. XIX-XX (1940-1941), 310-363; G.M. MONTI, *Le Confraternite Medievali dell'Alta e Media Italia*, voll. I-II, La Nuova Italia, Venezia, 1926; sulla figura di quest'ultimo cfr. G. VALLONE, *Monti, Gennaro Maria*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, il Mulino, Bologna, 2013, II, 1370-1372; sui limiti della pur sempre importante monografia del Monti si è soffermato A. MANTINEO, *op. cit.*, 43-46. Deve essere inoltre ricordato il seppur meno risalente ormai datato studio di M. MOMBELLI CASTRACANE, *Ricerche sulla natura giuridica delle confraternite nell'età della Controriforma*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, LV (1982), 71-116; fra i pochi contributi più recenti in materia da parte della storiografia giuridica si segnalano infine quelli di E. TAVILLA, *Confraternite, opere e luoghi pii nel Ducato Estense: problemi politici e giuridici nell'età delle riforme*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, LXXVIII (2005), 270-308 e di C. NATALINI, *Appunti sui collegia religionis causa nella dottrina tra Glossa e Commento*, in M. GAZZINI (a cura di), *Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze University Press, Firenze, 2009, 97-124.

³ Particolarmente significativo si segnala l'intervento al riguardo da parte di Bartolo da Sassoferrato che, dopo aver trattato alcune questioni di carattere generale come ad esempio la differenza fra un «collegium» e un «corpus» e le varie denominazioni assunte dai vari *collegia* (fra cui ricorda espressamente le «fraternitates unde illi de dicto collegio dicuntur confratres»), passa a prendere in considerazione questioni più specifiche come la necessità o meno di un'autorizzazione ecclesiastica per l'istituzione di sodalizi come i «Collegia Disciplinatorum» o i «Collegia iuventium oppressos et similia», oppure su a chi spettasse la giurisdizione in relazione all'operato di tali enti (con il riconoscimento, a parità numerica fra laici e chierici in caso di *Collegia* a composizione mista, di una prevalenza al giudice ecclesiastico «ratione dignitatis maioris»): BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In II partem Digesti Novi commentaria*, ex officina Episcopiana, Basileae, 1588, in D. 47.22.1-4, 407-410 (sulla sensibilità di Bartolo per temi di confine fra *leges* e *canones* e più in generale sulla sua opera come «testimonianza storica della avvenuta fusione tra diritto civile e diritto canonico nel sistema dell'*utrumque ius*» cfr. l'importante saggio di O. CONDORELLI, *Bartolo e il diritto*

2. Gli interventi normativi in età medievale: un panorama contraddittorio

Posto che l'avvento della nuova religione aveva già in sé i semi di quello che sarebbe stato il grande sviluppo del fenomeno confraternale, come ci attestano le parole dello stesso Maestro fondatore («perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro»⁴) e gli scritti dell'età apostolica, per quanto riguarda invece le prime testimonianze di un intervento normativo da parte della Chiesa che comprovino esplicitamente una consolidata esistenza di tali associazioni di fedeli, in prevalenza laici ma sempre più spesso assistiti da qualche sacerdote, bisogna invece fare un lungo salto in avanti ed arrivare perlomeno al IX secolo. È appunto nella Francia carolingia che troviamo un decreto sinodale pubblicato nell'852 dal vescovo Incmaro per la sua diocesi di Reims in cui si stabilisce che queste associazioni, denominate «geldoniae» o «confratrinae», si potessero riunire per deliberare in merito alle loro attività ma anche per assistere alle sacre funzioni, per momenti di preghiera comunitaria, per le esequie dei defunti, per ricomporre le liti fra i membri, per raccogliere offerte per il culto, elemosine per i poveri e per compiere altre opere di pietà⁵. Sanzioni venivano quindi previste per chi si rendeva colpevole di eccessi e comportamenti peccaminosi in occasione dei convivi che in genere seguivano alle funzioni religiose. In merito a queste norme, sicuramente significative, i cui principali contenuti sono stati appena sintetizzati, bisogna però ancora segnalare che esse si trovano per buona parte riprodotte nei decreti di un Concilio celebrato a Nantes in un anno imprecisato, che secondo alcuni studiosi precederebbe anche di due secoli il periodo in cui vide la luce la norma sinodale di Incmaro di Reims⁶;

canonico, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita. Diritto, politica e società*, Atti del L Convegno storico nazionale, Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 2014, 463-557); sulle antiche origini del fenomeno dell'associazionismo laico con finalità religiose cfr. G.M. MONTI, *op. cit.*, I, 43-49.

⁴ Mt, 18, 20.

⁵ *Hincmari Archiepiscopi Rhemensis Capitula*, in I.D. MANSI (a cura di), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, t. XV, apud Antonium Zatta, Venetiis, 1770, *Capitula presbyteris data anno DCCCLII*, col. 479; per un esame approfondito dei contenuti di questo importante testo cfr. G.G. MEERSSEMAN, *Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, I, Herder, Roma, 1977, 35-40.

⁶ *Concilium Namnetense*, in I.D. MANSI (a cura di), *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, t. XVIII, apud Antonium Zatta, Venetiis, 1773. can. XV, coll. 170-171; la data di celebrazione di tale concilio, che secondo alcuni fra cui il p. Ph. Labbé risalirebbe intorno alla metà del VII secolo (cfr. [P.-A., ALLETZ], *Dizionario portatile de' Concilj*, appresso Tommaso Bettinelli, Venezia, 1775, 186-187), sarebbe ad opinione di alcuni studiosi, fra cui

nell'impossibilità di risolvere con certezza la *querelle* circa priorità cronologica fra i due provvedimenti, che attesterebbe comunque una certa ricorrenza di fenomeni imitativi nella storia delle fonti normative, è certo invece che lo stesso testo lo ritroviamo ricompreso come un capitolo, intitolato *de confratriis vel consortiis*, in una delle più importanti compilazioni canoniche del X secolo, vale a dire il *De synodalibus causis libri duo* di Reginone abate di Prüm in Renania⁷.

Pur essendo quella di Reginone una delle fonti da cui attinse il monaco Graziano nella redazione del suo *Decretum*, non troviamo però in tale compilazione, destinata a costituire le fondamenta di quell'edificio normativo della Chiesa che sarà chiamato *Corpus iuris canonici*, alcuna traccia di questo importante testo così esplicito in materia di confraternite. Troviamo invece nel *Decretum* una più velata allusione a tali organismi in un frammento della prima parte (Dist. 42, c. 1), tratto da un canone di un Concilio celebrato a Gangra in Anatolia nel IV secolo, in cui si condannavano coloro che disprezzavano i convivi offerti ai poveri che alcuni «fratres» organizzavano «propter honorem Dei»⁸. Tale brano, più ancora che per la testimonianza, seppure non molto chiara, che ci fornirebbe circa una presunta attività di confraternite già nei decenni immediatamente successivi al primo Sinodo niceno, è importante perché costituirà la base da cui partirà la dottrina canonistica dei decretisti per sviluppare la sua riflessione in materia di confraternite⁹.

lo stesso MEERSSEMAN (*op. cit.*, 35), da riportare alla seconda metà del IX secolo, in anni immediatamente successivi al capitolo di Incmaro.

⁷ REGINO ABBAS PRUMIENSIS, *Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis*, ed. a cura di F.G.A. WASSERSCHLEBEN, Guil. Engelmann, Lipsiae, 1840, cap. CCCCXLI, *de confratriis vel consortiis*, 386 (sulle caratteristiche e sull'importanza della compilazione di Reginone cfr. B.E. FERME, *Introduzione alla storia del diritto canonico I. Il diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Pontificia Università Lateranense - Mursia, Roma-Milano, 1998, 149-151).

⁸ D. 42, c. 1; fonte principale di Graziano è in questo caso Burcardo di Worms nella cui opera, risalente agli inizi dell'XI secolo, troviamo riportato tale brano (cfr. *Burchardi VVormaciensis decretorum libri XX*, apud Ioannem Foucherium sub Scuto Florentiae, Parisiis, 1549, lib. XIX, cap. CXXIV, c. 300v).

⁹ Se manca praticamente del tutto una riflessione sul punto da parte dei più antichi esegeti della compilazione graziana (ad esempio Paucapalea e Rufino), una qualche attenzione al brano si comincia a registrare con Ugucione da Pisa (l'esemplare manoscritto della *Summa decretorum*, ancora per buona parte inedita, da me consultato è quello verosimilmente tardoduecentesco della Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat., 2280, fol. 42rb-42va), mentre un riferimento esplicito alle *Confratriae* o *Confraternitates* lo troviamo a partire dall'Arcidiacono bolognese Guido da Baisio, che alla fine del XIII secolo si sofferma soprattutto sulle riunioni periodiche dei membri e sulla spinosa questione della liceità del

Gli anni compresi fra la comparsa del *Decretum* (metà del XII secolo) e l’emanazione del *Liber Extra* di Gregorio IX (1234) se da un lato sono caratterizzati dalla grande fioritura dello *ius decretalium* pontificio, fenomeno alla base dello sviluppo del diritto canonico sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello dottrinale, dall’altro sono gli stessi anni che vedono il vero decollo del fenomeno confraternale, che tende a diffondersi nell’Europa occidentale sulla scia dei cambiamenti sociali ed economici causati in precedenza dalla rinascita cittadina che segna il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo¹⁰. Fra i vari fattori che si pongono alla base di questo improvviso aumento del numero di pii laici che, soprattutto a partire dai primi anni del Duecento, si organizzano in «fraternitates» giuridicamente strutturate (si doteranno infatti presto di propri statuti) per fare penitenza e dedicarsi alla preghiera ed alla carità vi fu probabilmente anche la stessa esigenza di riforma della Chiesa che è all’origine del sorgere, più o meno nello stesso periodo, dei due grandi ordini mendicanti dei Domenicani e dei Francescani, i quali a loro volta diventeranno ulteriori fattori propulsivi per lo sviluppo del fenomeno confraternale¹¹.

versamento delle quote annuali le quali, se esatte «propter honestam causam utpote pro alendis pauperibus, redimendis captivis vel filiabus», non integravano certo il *crimen* di simonia, né erano «reprobandae» (GUIDONUS A BAIISO, *Rosarium seu in Decretorum volumen commentaria*, apud Iuntas, Venetiis, 1577, ad D. 42, c. 1, f. 54v); riprendono quasi alla lettera il contenuto del brano dell’Arcidiacono vari decretisti più tardi, fra i quali si segnalano nel XIV secolo Gilles de Bellemere (AEGIDIUS BELLAMERA, *Commentaria in Gratiani Decreta*, ad Salamandrae apud Sennetonios fratres, Lugduni, 1550, f. 60r) e nel secolo successivo Giovanni Antonio da Sangiorgio (IOHANNES ANTONIUS A SANCTO GEORGIO, *In primam Decretorum partem commentaria*, apud Iuntas, Venetiis, 1579, f. 151r) e Juan de Torquemada (IOANNES A TURRECREMATA, *In Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, apud haeredem Hieronymi Scoti, Venetiis, 1578, 359).

¹⁰ Alle origini del decollo del fenomeno confraternale, che si registra in questo periodo prevalentemente nei rivitalizzati contesti cittadini, vi è senza dubbio lo sviluppo di uno “spirito corporativo” che genera pressoché contemporaneamente il fenomeno parallelo e spesso convergente delle «societates» che riuniscono persone che esercitano lo stesso mestiere (per una sintesi efficace sul tema cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998, 517-519).

¹¹ Strettamente collegata con questa esigenza di riforma della vita religiosa, che toccava non solo il clero ma anche i laici, vi fu senza dubbio anche la necessità di contrastare la diffusione di nuovi movimenti e sette di natura spesso ereticale, fenomeno che favorì lo sviluppo fra il XII e il XIII secolo di confraternite come organismi votati anche ad una sorta di «lutte armée contre l’hérésie» (G. LE BRAS, *op.cit.*, 325; per una sintesi sulla nascita degli ordini mendicanti e sulle varie conseguenze di tale fenomeno cfr. C.H. LAWRENCE, *I mendicanti. I nuovi ordini religiosi nella società medievale*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998).

Ci si aspetterebbe quindi di trovare eco di tale fenomeno appunto nello *ius decretalium*, a partire dalla grande compilazione gregoriana per continuare con il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII e via di seguito tutte le altre compilazioni ufficiali e private che verranno a completare nel volgere di circa due secoli il *Corpus iuris canonici*. La delusione al riguardo non potrebbe essere più forte, perché non solo non troviamo alcun *titulus* o *rubrica* specificatamente dedicati alla materia con lo sviluppo di una articolata disciplina della stessa, ma nemmeno un riferimento esplicito alle confraternite all'interno dei vari capitoli.

A parte un riferimento implicito in un capitolo del titolo *De religiosis domibus* del III libro delle Decretali gregoriane, che contiene una generica attribuzione ai vescovi diocesani di una supervisione sui «loca pia», fra i quali sarebbero appunto comprese le confraternite (X. 3.36.3), ne troviamo uno solo apparentemente più esplicito in un capitolo della rubrica *De excessibus praelatorum* del V libro, che però si incentra soprattutto sui poteri, in una materia delicata quale quella del sigillo sacramentale, dei «Rectores» della «Fraternitas Urbis» (X. 5.31.13), un'istituzione volta al governo e all'amministrazione del clero romano e non certo una confraternita nel senso più comune del termine, non prevedendo fra l'altro la presenza al suo interno di laici¹². Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da un pur autorevole studioso come Francesco Ruffini, assai limitati furono in genere i contributi dei decretalisti in materia ed in particolare davvero modesti, per non dire nulli, quelli in relazione all'ultimo dei due testi sopra

¹² Sulla «Fraternitas clericorum Urbis» cfr. G. FERRI, *La romana Fraternitas*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, XXVI (1903), 431-466; F. DI CARPEGNA FALCONIERI, «Romana Ecclesia» e «Clerus Urbis». *Considerazioni sul clero urbano nei secoli centrali del Medioevo*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, CXXII (1999), 97-99. Il testo della prima decretale richiamata, attribuito a papa Eugenio I (metà del VII secolo) e già presente nel *Breviarium extravagantium* di Bernardo da Pavia (cfr. *Quinque compilationes antiquae*, ed. Ae. FRIEDBERG, ex off. Bernardi Tauchnitz, 1882, 40), parla infatti esplicitamente degli ospizi per stranieri (*de Xenodochiis*) e genericamente «de aliis similibus locis»; è però significativo che la decretalistica più risalente nell'esplicitare quali dovessero essere intesi come tali, non faccia in genere mai riferimento espresso alle confraternite non mancando invece di ricordare quali altri «loca religiosa et pia» i monasteri e quelli dove si dava accoglienza ed aiuto a soggetti in difficoltà come gli orfanotrofi, i brefotrofi, i nosocomi e i gerontocomi (cfr. ad esempio HENRICUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *In tertium Decretalium librum commentaria*, apud Iuntas, Venetiis, 1581, f. 136v); solo assai tardi si farà espresso riferimento alle «confraternitates laicorum» nel commento di tale decretale (cfr. ad esempio P. FAGNANUS, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1709, 484) e a riconoscere in essa la *sedes materiae* in tema di confraternite (cfr. F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, t. III, *Ius administrationis Ecclesiae Catholicae*, ex typ. Polyglotta S.C. De Propaganda fide, Romae, 1901, 792).

citati in cui si fa davvero fatica a riconoscere la «*sedes materiae*» del *Liber Extra* in materia di confraternite¹³.

Allo stesso modo assai limitati, se non addirittura fortemente dubbi, sono gli accenni al tema nel *Liber Sextus*, nelle *Clementinae* e nelle *Extravagantes* dove di fatto troviamo solo l'eco di qualche provvedimento restrittivo specifico nei confronti di movimenti laicali sospetti di eterodossia¹⁴. Di conseguenza assai deludente risulta il contributo dei decretalisti alla riflessione dottrinale su tale materia, al di là dell'importante, ma non specificatamente rivolta solo alle confraternite, teoria sulle persone giuridiche elaborata da Innocenzo IV¹⁵.

¹³ A confutare l'affermazione – la cui imprudente ed eccessiva perentorietà è da ascriversi probabilmente all'originaria matrice di natura professionale e quindi “di parte” del pur pregevole saggio – che «la massa imponente dei Decretalisti» i quali «senza pure una eccezione» avrebbero «ravvisato in questa decretale un disposto riguardante una vera confraternita» e quindi «assunto questo capitolo a *sedes materiae* alla loro trattazione delle Confraternite» (F. RUFFINI, *op. cit.*, 682), è sufficiente la consultazione delle opere di importanti esponenti della dottrina sorta in relazione alla compilazione gregoriana dove, in riferimento specifico a tale decretale di Onorio III, non troviamo alcun accenno alla materia delle Confraternite (cfr. ad esempio HENRICUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *In quintum Decretalium librum commentaria*, apud Iuntas, Venetiis, 1581, f. 75r; IOHANNES ANDREAE, *Novella in quintum Decretalium librum novella commentaria*, apud Franciscum de Franciscis, Venetiis, 1580, f. 95rv; ANTONIUS DE BUDRIO, *In librum quintum Decretalium commentarii*, apud Iuntas, Venetiis, 1578, f. 83r; NICOLAUS TUDESCHIUS ABBAS PANORMITANUS, *In quartum et quintum Decretalium librum luculentissima commentaria*, apud Bernardinum Maiorinum, Venetiis, 1569, ff. 171v-172r).

¹⁴ Se nel *Sextus* il brano da alcuni richiamato come relativo alla materia (cfr. ad esempio WERNZ, *Ius decretalium*, cit., 792) riguarda espressamente non le confraternite, ma gli ordini religiosi proibendone l'arbitraria moltiplicazione ed abolendo quelli creati dopo il IV Concilio Lateranense non approvati dalla Sede Apostolica (VI, 3.17.1), nei brani parimenti richiamati come relativi alla materia delle confraternite (*ibidem*) contenuti nelle *Clementinae* (Clem. 3.11.1), nelle *Extravagantes* di Giovanni XXII (*Extravag. Ioann. XXII*, 7) e nelle *Extravagantes communes* (*Extravag. Com.* 3.9.1) troviamo solo riferimenti a provvedimenti restrittivi in merito alle sette dei Fraticelli e delle Beghine.

¹⁵ Non è casuale che i riferimenti normativi da cui parte Innocenzo-Sinibaldo, sia per la sua riflessione in materia di *universitas* come persona giuridica, sia per il suo fugace riferimento come leciti ai «collegia... quae sunt causa religionis», siano in prevalenza di matrice civilistica (Innocentius IV, *In quinque Decretalium libros*, apud Bernardinum Maiorinum, Venetiis, 1570, ad X. 1.31.3, ad VI. 2.10.2 e ad X. 5.31.14, ff. 92v, 193r, 312r); per una sintesi efficace sulla teoria del Fieschi in materia di *universitas* cfr. I. BIROCCHI, *Persona giuridica nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XIII, UTET, Torino, 1996, 407-420; sull'importanza dell'opera del grande pontefice giurista nell'edificazione del sistema dell'*utrumque ius* cfr. V. PIERGIOVANNI, *Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni*, in G. DILCHER – D. QUAGLIONI (a cura

Tutto ciò è davvero sorprendente se pensiamo che in questo arco di tempo non certo breve che va dai primi decenni del Duecento agli albori del Cinquecento si assiste nell'ordine: 1) alla nascita delle prime associazioni di penitenti laici che si impegnano ad osservare una forma di vita religiosa, 2) al sorgere intorno al 1260 a Perugia del grande movimento dei Disciplinati, detti anche «flagellanti» o «battuti» che si propaga presto in tutta Italia dando origine a numerose confraternite in cui alle rigide e cruenti pratiche penitenziali si unisce una attività di assistenza ai bisognosi, 3) al manifestarsi a fine Trecento della devozione dei Bianchi, così chiamati dal loro abito simbolo della recuperata purezza, che nasce da un'istanza di conversione e di pacificazione di una società sempre più distratta da interessi mondani e caratterizzata da una forte conflittualità, 4) al diffondersi delle confraternite eucaristiche e di quelle dedicate alla pratica del Rosario, e infine, fra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, 5) alle prime manifestazioni di una *Devotio moderna* come quella delle Compagnie del Divino Amore, promotrici di una pratica religiosa finalizzata alla perfezione personale ed allo stesso tempo alla messa in pratica di una carità verso il prossimo discreta e ricca di realizzazioni concrete come la fondazione di ospedali e di ricoveri¹⁶.

In questo lungo arco temporale gli unici interventi normativi della Chiesa dedicati espressamente alla disciplina del fenomeno confraternale furono in definitiva di portata particolare e non generale, come ad esempio alcuni decreti sinodali francesi fra i quali ricordiamo quelli del Concilio provinciale di Arles, celebrato proprio nello stesso anno in cui veniva promulgato il *Liber Extra* (1234), e quelli del Concilio provinciale di Cognac che, celebrato quattro anni più tardi (1238), stabiliva fra l'altro «quod nulla

di), *Gli inizi del diritto pubblico*, 2. Da Federico I a Federico II, il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, 2008, 195-222.

¹⁶ Per una visione d'insieme sui vari aspetti e momenti del fenomeno confraternale in età bassomedievale cfr. G. G. MEERSSEMAN, *op. cit.*, I, 217-570 e II, 578-1003; sulla peculiare esperienza delle confraternite dei «Bianchi» ma anche dei «Neri» (così chiamati a seconda del colore del loro abito di sacco con cappuccio), che nel corso del Quattrocento si distinsero quali «compagnie di giustizia» nel confortare e nell'accompagnare al patibolo i condannati all'estremo supplizio, cfr. A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana XIV-XVIII secolo*, Einaudi, Torino, 2013, 124-153; in particolare sul rinnovamento di cui furono portatrici, sia sotto l'aspetto spirituale che sotto quello operativo, le confraternite del Divino Amore agli albori dell'Età moderna cfr. D. SOLFAROLI CAMILLOCCI, *I devoti della Carità. Le confraternite del Divino Amore nell'Italia del primo Cinquecento*, La città del Sole, Napoli, 2002, *passim*.

fiat confraternitas laicorum sine auctoritate et consensu dioecesani eiusdem loci»¹⁷.

Di carattere ancora più particolare si rivelano quindi alcune bolle pontificie che intervennero ad approvare e confermare confraternite già esistenti imponendo alcune direttive e concedendo privilegi ed indulgenze. Un esempio significativo fra quest'ultime è quello rappresentato dalla bolla *Illius qui Charitas est* emanata nel 1520 da Leone X con la quale, «motu proprio», non solo si approvava e confermava la Compagnia di Carità fondata l'anno prima dal cardinale Giulio de' Medici per venire incontro alle necessità dei poveri vergognosi, dei carcerati e per provvedere alle esequie dei nullatenenti, ma si provvedeva anche ad erigerla in Arciconfraternita con la facoltà di aggregare a sé altre confraternite erette con i medesimi scopi e simili ordinamenti, autorizzandola a darsi «quaecunque statuta et ordinationes», a fare partecipi le confraternite aggregate di tutti i singoli privilegi, immunità ed indulgenze a lei concesse e ad acquistare qualsiasi bene anche di natura feudale¹⁸.

¹⁷ Tale norma, in cui veniva esplicitato per le confraternite quanto affermato più in generale per i «loca pia» dal sopra citato capitolo del *Liber Extra* (X. 3.36.3) sottoponendo il settore all'autorità ed alla vigilanza dei vescovi, riprende in modo più chiaro quanto stabilito da un canone del menzionato Concilio di Arles (per i testi dei due canoni conciliari cfr. I.D. MANSI, [a cura di], *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, t. XXIII, apud Antonium Zatta, Venetiis, 1779, *Concilium Arelatense*, can. IX *Ut Confratritiae non fiant nisi de voluntate episcopi*, col. 339 e *Concilium apud Campinacum*, can. XXXII *Ne laici absque licentia dioecesani constituent Confratritias*, col. 494).

¹⁸ Il testo integrale della bolla di approvazione da parte del papa nei confronti dell'iniziativa del cugino (più tardi anche lui papa col nome di Clemente VII) si trova pubblicato in *Bullarium Romanum. Bullarum, diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum. Taurinensis editio*, t. V, Franco et Dalmazzo ed., Augustae Taurinorum, 1860, n. XLII, 739-742. Sulla confraternita di San Girolamo della Carità che, strettamente collegata con la spiritualità e il *modus operandi* degli Oratori del Divino Amore, segna il passaggio dalle confraternite medievali a quelle post-tridentine della riforma e controriforma, cfr. V. PAGLIA, *Contributo allo studio delle confraternite romane dei secoli XV e XVI*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, 17-18 (1980), 255-256; sullo statuto di questa "compagnia" in cui si trovano esplicitati i vari campi d'azione della Confraternita cfr. S. DI MATTIA SPIRITO, *Assistenza e carità ai poveri in alcuni statuti di Confraternite nei secoli XV-XVI*, in L. FIORANI (a cura di), *Ricerche per la storia religiosa di Roma*, 5, *Le confraternite romane. Esperienza religiosa, società, committenza artistica*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1984, 152-154; per una panoramica sui principali provvedimenti normativi particolari emanati dai romani pontefici fra XV e XVII secolo in materia di confraternite laicali cfr. L. BRANCATUS DE LAUREA, *Epitome canonum omnium*, typis Mascardi, Romae, 1659, 204-208.

3. *La svolta: il diritto tridentino e post-tridentino*

Per avere le prime norme di carattere generale sul fenomeno confraternale bisogna attendere i decreti di riforma del Concilio Tridentino che segna una svolta anche nella vita delle confraternite le quali, da una situazione di notevole libertà di azione spesso all'origine di abusi e di malcostume che erano stati prontamente utilizzati da Lutero per condannare in modo ingeneroso ed anche volgare tutto il fenomeno confraternale, si avviarono (non senza qualche resistenza) ad un'esistenza maggiormente controllata da parte della gerarchia ecclesiastica, che vide in esse uno strumento efficace per contrastare la diffusione dell'eresia protestante presso il laicato¹⁹.

Le norme tridentine, rappresentate da due capitoli, l'ottavo e il nono, del decreto *de reformatione* della sessione XXII, non fanno che ribadire la tendenza già manifestatasi nei secoli precedenti ad assoggettare le opere pie ai vescovi, menzionando però questa volta esplicitamente fra tali enti proprio le «confraternitates laicorum» che venivano sottoposte alla visita episcopale, a meno che non fossero sotto l'immediata protezione del sovrano e comunque nel caso previa sua licenza, e che vedevano i loro amministratori obbligati ogni anno a fare un rendiconto finanziario all'Ordinario²⁰. Pur trattandosi di una legge di carattere universale, e di particolare autorevolezza perché deliberata da un Concilio ecumenico e

¹⁹ L'attacco di Lutero alle confraternite lo troviamo nella seconda parte di un sermone risalente al 1519 (cfr. M. LUTHER, *Eyn Sermon von dem hochwirdigen Sacrament des heyligen waren Leychnams Christi und von den Bruderschafften*, in *Martin Luthers Werke*, Weimarer Ausgabe (WA), *Schriften 2*, Böhlau, Weimar, 1884, 754-758). Per un interessante parallelo fra la situazione del XIII secolo e quella del Cinquecento come epoche in cui le confraternite si affermarono anche come strumento di contrasto al diffondersi dell'eresia negli ambienti laicali cfr. G. LE BRAS, *op. cit.*, 325-328.

²⁰ Per il testo dei due canoni conciliari cfr., fra le numerose edizioni pubblicate fra i secoli XVI e XX, AE, L. RICHTER (a cura di), *Canones et decreta Concilii Tridentini*, typis et sumptibus Bernardi Tauchnitii, Lipsiae, 1853, 167; per un giudizio condivisibile sui contenuti della normativa tridentina che, rimasta «molto sulle generali», si sarebbe fra l'altro limitata «a fissare gli argini del diritto di visita e di controllo amministrativo da parte dell'autorità ecclesiastica vescovile in rapporto a un variegato mondo di confraternite, ospedali e luoghi pii, sovente di fondazione autonoma, locale e istituzionalmente "laica", che erano poco propensi a riconoscerlo di buon grado» cfr. D. ZARDIN, *Riscrivere la tradizione. Il mondo delle confraternite nella cornice del rinnovamento cattolico cinque-seicentesco*, in M. GAZZINI (a cura di), *Studi confraternali*, cit., 206-213; si noti come l'inciso, che esentava o quanto meno limitava l'intervento episcopale nei casi delle confraternite sottoposte a *tuitio regia*, fosse da alcuni considerato come operante anche nell'ipotesi disciplinata dal capitolo IX che non lo prevedeva espressamente (sul punto cfr. M. MOMBELLI CASTRACANE, *op. cit.*, 50-52).

confermata dal Romano Pontefice, i decreti tridentini, ed in particolare quelli disciplinari, incontrarono tuttavia come noto non pochi ostacoli alla loro recezione anche negli Stati rimasti cattolici, per resistenze manifestatesi sia da parte dei poteri secolari che da parte del clero locale²¹; anche per questo fallì il disegno di inserirli, insieme alle più recenti bolle papali, in una nuova collezione canonica ufficiale che, pronta per la pubblicazione nel 1598, Clemente VIII non volle però promulgare²².

Lo stesso pontefice fu però all'origine del più importante intervento normativo per la Chiesa universale in materia di confraternite nel lungo periodo che precede la codificazione pio-benedettina. Giurista di formazione avendo fra l'altro un passato come uditore di Rota, egli era consapevole della situazione di disordine, con grande aumento della litigiosità nel foro ecclesiastico, che si era venuta a creare a seguito dell'eccessiva crescita numerica delle confraternite registratasi dopo la chiusura del Concilio²³; tale fenomeno era dovuto in gran parte sia alla negligenza *in vigilando* da parte dei vescovi, sia al comportamento troppo disinvolto da parte dei Superiori regolari nel promuovere l'istituzione di nuovi sodalizi nelle loro chiese, la cui ricchezza e maggiore attrattività erano venute a costituire una minaccia per l'attività pastorale dei parroci col pericolo della dispersione dei fedeli soprattutto in occasione delle sacre funzioni. Per questi motivi troviamo nella costituzione *Quaecumque a Sede Apostolica*, promulgata da papa Aldobrandini il 7 dicembre 1604, sagge misure come la necessità per la valida istituzione di una nuova confraternita, da parte sia di laici che di Superiori regolari, del consenso scritto da parte dell'Ordinario che doveva esaminarne (e se necessario correggerne) e quindi approvarne gli statuti²⁴. Con la stessa costituzione si

²¹ Per un quadro sul fenomeno degli ostacoli frapposti alla recezione dei decreti disciplinari tridentini in vari Stati dell'Europa cattolica cfr. J. DELUMEAU, *Il Cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo*, Mursia, Milano, 1991, 59-64; A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino, 2001, 95-99.

²² Su quest'ultima vicenda cfr. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, 195-236.

²³ Per un profilo biografico di papa Clemente, al secolo Ippolito Aldobrandini, cfr. M.T. FATTORI, *Clemente VIII e il Sacro Collegio*, Hiersemann, Stuttgart, 2004, 1-12.

²⁴ Per il testo di questo importante provvedimento normativo cfr. *Bullarium Romanum...*, cit., t. XI, n. CCCLXIII, 138-143; si noti come anche in relazione a tale costituzione pontificia, di cui era indubbia la portata generale, si manifestarono resistenze in fase di recezione al di là delle Alpi tanto che ancora nel XVIII secolo vi era chi sosteneva che «Clementis VIII Summi Pontificis constitutionem eatenus in Galliam receptam non fuisse, patet ex posterioribus Gallicanis conciliis» ([P. LE MERRE], *Recueil des actes, titres et memoires*

interveniva poi a regolamentare il fenomeno delle aggregazioni e della comunicazione delle indulgenze e dei privilegi da parte di una Arciconfraternita alle confraternite aggregate, ma soprattutto si poneva un freno all'incontrollato proliferare delle stesse, all'origine di tanti abusi, stabilendo che nello stesso luogo non potesse essere istituita o aggregata più di una confraternita dello stesso nome e oggetto²⁵. Facevano eccezione a tale restrizione le confraternite del S.S. Sacramento e quelle della Dottrina Cristiana che per il loro oggetto e finalità erano stati gli stessi predecessori di Clemente VIII a raccomandarne la più ampia diffusione all'interno delle singole diocesi²⁶.

Il complesso del diritto tridentino in materia di confraternite, composto dai due canoni conciliari e dalla costituzione clementina del 1604, conobbe un ulteriore sviluppo grazie all'interpretazione ed applicazione giurisprudenziale che di tali norme diedero le Congregazioni romane a partire da quella del Concilio presto affiancata, a seguito soprattutto della riforma organica della Curia varata da papa Sisto V, da altri stabili dicasteri alcuni dei quali, e in particolar modo la Congregazione dei Vescovi e dei Regolari e quella dei Riti, si distinsero particolarmente nelle loro pronunce sul fenomeno confraternale²⁷. Strettamente collegata con quella che la

concernant les affaires du clergé de France, t. VI, *De la Jurisdiction Ecclésiastique*, chez Guillaume Desprez, Paris, 1769, col. 1428).

²⁵ Sulla bolla clementina ed in particolare sulle Arciconfraternite che, istituite a partire dai primi decenni del XVI secolo come «sodalizi nuovi dal punto di vista istituzionale» significativamente arricchiti di privilegi ed indulgenze con la facoltà di aggregare a sé altri sodalizi, conoscono un notevole sviluppo nel periodo post-tridentino cfr. G.G. MEERSSEMAN, G.P. PACINI, *Le confraternite laicali in Italia dal '400 al '600*, in AA.VV., *Problemi di storia della Chiesa nei secoli XV/XVII*, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1979, 129-132.

²⁶ Stante che la promozione di una migliore conoscenza della retta dottrina nel laicato costituiva senza dubbio uno dei migliori baluardi di fronte al pericolo della diffusione dell'eresia, ben più cogente fu l'intervento di Pio V (1571) ai fini della capillare diffusione delle Confraternite della Dottrina cristiana rispetto al provvedimento di Paolo III (1539) relativo alle Confraternite del S.S. Sacramento che tuttavia conobbero anch'esse una notevole diffusione (ivi, 131).

²⁷ Sulla riforma della Curia sancita dalla bolla sistina *Immensa aeterni Dei* del 1588 e sulle sopracitate Congregazioni che furono fra le più attive nell'intervenire in materia cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, LEV, Città del Vaticano, 1998, 33-38, 137-138, 161-167, 332-337; esempi autorevoli di raccolte di massime estrapolate da interventi delle tre Congregazioni del Concilio, dei Vescovi e dei Riti in materia di confraternite si trovano in A. BARBOSA, *Collectanea bullarii aliarumve Summorum Pontificum constitutionum nec non praecipuarum decisionum quae ab Apostolica Sede et Sacris Congregationibus Cardinalium Romae celebratis usque ad annum 1633 emanarunt*, apud Bartolomaeum Fontanam, Venetiis, 1636, v. *Confraternitas*, 224-227 e F. NICOLIUS, *Flosculi sive notabilia ex probatis auctoribus*

storiografia ha definito come la «giurisprudenza amministrativa canonica» per distinguerla da quella giudiziaria della Rota Romana, è poi la dottrina che spesso si appoggiò su di essa nei suoi primi interventi specifici sulla materia, che però non si segnalano quanto ad abbondanza sia sotto il profilo numerico che sotto quello dell'estensione²⁸.

Fra i contributi maggiormente significativi in materia si segnala innanzitutto per il XVII secolo il *De confraternitatibus laicorum* di Antonio Ricciullo arcivescovo di Cosenza, opera che, seppur inserita come libro quarto dei *Lucubrationum ecclesiasticarum libri sex* dedicati dallo stesso presule a varie tematiche, possiede in maniera evidente, sia per la sua articolazione sistematica che per i suoi contenuti, la dignità di contributo monografico²⁹. Nel secolo successivo abbiamo poi il *Tractatus de sodalitiis seu*

theologicis praesertim et iuridicis collecta et per alphabeticum ac topicum ordinem digesta, ex typographia Francisci Caballi, Romae, 1656, v. Confraternitas, 170-174; bisogna ancora aggiungere che, accanto alle tre sopra menzionate, fra XVII e XIX secolo si segnalano per alcuni interventi in materia anche la Congregazione dell'Immunità ecclesiastica, istituita da Urbano VIII nel 1626, e quella delle Indulgenze e delle Reliquie istituita da Clemente IX nel 1669 (su quest'ultime cfr. ivi, 373-375 e 382-384).

²⁸ In generale sulla crescente rilevanza della «jurisprudence administrative» nel quadro delle fonti del diritto canonico post-tridentino cfr. CH. LEFEBVRE, *Le droit commun*, in ID., M. PACAUT, L. CHEVAILLER, *L'Époque moderne 1563-1789. Les sources du droit et la seconde centralisation romaine*, in LE BRAS-GAUDEMET (s. la dir. de), *Histoire du droit et des Institutions de l'Église en Occident*, t. XVI/I, Editions Cujas, Paris, 1976, 32-34; più in particolare sulla rilevanza della giurisprudenza della Congregazione del Concilio per lo sviluppo del diritto canonico in età postridentina cfr. L. SINISI, «Pro tota iuris decretalium ulteriore evolutione»: *le declarationes della Congregazione del Concilio e le loro raccolte dei secoli XVI e XVII fra divieti e diffusione*, in *Historia et jus*, 18/2020, paper 8, 1-40; sull'influenza di queste fonti sullo sviluppo della dottrina sino alla codificazione pio-benedettina cfr. ID., *La canonistica italiana fra XVI e XVII secolo: un periodo di decadenza? (note a margine di alcune voci del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani)*, in M.G. DI RENZO VILLATA (a cura di), *Lavorando al cantiere del Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Sec.)*, Giuffrè, Milano, 2013, 465-500.

²⁹ A. RICCIULLUS, *Lucubrationum ecclesiasticarum libri sex*, typis Camilli Cavalli, Neapoli, 1643, lib IV, *De Confraternitatibus laicorum*, 153-192; nell'antiporta architettonica che precede il frontespizio vero e proprio sono esplicitati i contenuti dei singoli libri che di fatto costituiscono tutti delle trattazioni a sé stanti («Lucubrationum ecclesiasticarum libri sex videlicet de cultu et veneratione Sanctarum Reliquiarum, Episcopo titulari, Eraemitis, Confraternitatibus laicorum, Praedicatorum, Feriis faestisque diebus»); quanto al libro IV, esso si presenta diviso in venti agili capitoletti dove vengono però trattati in modo esauriente tutti i principali temi relativi alla disciplina del fenomeno confraternale attingendo in misura decisamente maggiore, rispetto alle pronunce delle Congregazioni romane, alle opere della dottrina non solo canonistica, ma anche civilistica; sull'autore, calabrese di Rogliano che, prima di reggere l'Arcidiocesi cosentina dal 1641 al 1643, fu vescovo a Belcastro, Umbriatico e a Caserta cfr. P. GAUCHAT (a cura di), *Hierarchia Catholica*, vol. IV, sumptibus Librariae Regensburgianae, Monasterii, 1935, 112, 171.

confraternitatibus ecclesiasticis et laicalibus che, pubblicato a Roma nel 1725 da Giovanni Battista Bassi vescovo di Anagni, rimane senza dubbio per quanto riguarda la materia in oggetto il contributo di maggiore respiro ed autorevolezza nella letteratura anteriore alla codificazione novecentesca³⁰.

Non ci stupisce che gli autori di queste due opere dottrinali siano stati due vescovi dal momento che il legislatore aveva chiamato proprio i pastori delle diocesi a recitare un ruolo da protagonisti nell'applicazione della normativa in materia, normativa che troviamo ulteriormente recepita e sviluppata nei comparativamente più abbondanti interventi che si registrano nell'ambito della legislazione sinodale emanata dagli stessi vescovi per il governo delle proprie diocesi. A partire dai decreti dei Concili provinciali e dei Sinodi diocesani di San Carlo Borromeo, che si distinse fra i più fedeli esecutori del decreto tridentino che imponeva una convocazione delle suddette assise legislative con cadenza rispettivamente triennale e annuale, sino ai sinodi diocesani settecenteschi ed ottocenteschi, troviamo quasi sempre nei volumi dei decreti – sorta di veri e propri codici del diritto delle Chiese particolari – capitoli dedicati specificatamente alla materia intitolati generalmente *De Confraternitatibus laicorum et locis piis*³¹.

³⁰ I.B. BASSI, *Tractatus de sodalitiis seu Confraternitatibus Ecclesiasticis et Laicalibus cum additione opusculi de Vicario Apostolico*, ex typographia Petri Ferri sub Bibliotheca Casanatensi, Romae, 1725; divisa in venti *quaestiones*, in cui troviamo affrontate tutte le più importanti problematiche relative alla materia (erezione delle singole confraternite, aggregazioni, potere di darsi statuti, diritto di precedenza nelle processioni, giurisdizione vescovile e parrocchiale, spettanza o meno dell'immunità locale relativamente agli oratori ecc.), la trattazione spicca per il suo taglio prevalentemente pratico evidenziato dagli abbondanti riferimenti a casi concreti trattati e risolti dalle Congregazioni; sull'autore, chierico di origine piemontese che, dopo la laurea a Roma *in utroque iure*, esercitò vari incarichi presso la Curia Romana per poi guidare la diocesi di Anagni dal 1708 al 1729 cfr. R. RITZLER, P. SEFRIN (a cura di), *Hierarchia Catholica*, vol. V, typis libr. "Il Messaggero di S. Antonio", Patavii, 1952, 83.

³¹ È da rimarcare il fatto che la stessa legislazione borromaica si venne a segnalare in primis come un modello per la legislazione sinodale delle altre Chiese particolari: da un'indagine a campione realizzata prendendo come riferimento alcuni sinodi celebrati in varie diocesi dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare fra i secoli XVI e il XIX si è infatti riscontrata la ricorrente presenza di alcune norme (ad esempio il divieto di ammettere persone di cattivi costumi o non sufficientemente istruite nella dottrina cristiana, il divieto della recita dei vesperi ed in genere di tenere funzioni sacre negli Oratori confraternali negli stessi orari della Chiesa cattedrale o parrocchiale di appartenenza territoriale, il riconoscimento della precedenza nelle processioni a quelle di più antica istituzione ecc.) tratte chiaramente, oltre che dal diritto comune di matrice sia pontificia che curiale, dal diritto sinodale carolino per l'Arcidiocesi milanese (cfr. *Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carolo Cardinalis S. Praxedis Archiepiscopo condita...*, ex officina typographica quon. Pacifici Pontii, Mediolani, 1599, pars I, 289 [Prov. V], 317 [Prov. VI]; *Synodus Bituntina R.mi Patris Cornelii*

Fatta eccezione per qualche disposizione dettata da esigenze specifiche del luogo, tali capitoli, più o meno estesi a seconda dei casi, rispecchiano di regola in gran parte il diritto comune contenuto, come si è detto, nei due canoni tridentini, nella costituzione di Clemente VIII e negli apporti della giurisprudenza delle Congregazioni romane³².

Furono queste del resto anche le fonti recepite nella dettagliata disciplina dettata in materia dal *Codex iuris canonici* del 1917, disciplina che la Chiesa di Roma per la prima ed unica volta dedicò dichiaratamente al fenomeno confraternale in un testo normativo generale di particolare autorevolezza³³.

Mussi episcopi, apud Iolitos, Venetiis, 1579, 388-390; *Synodus Veneta secunda ad illustr. et Rev.mo D. Laurentio Priolo Patriarcha Venetiarum...celebrata diebus 15, 16, 17 novembris 1594*, apud Franciscum Patriarum, Venetiis, 1595, 14-16; *Constitutiones dioecesanae Synodi Fr. D. Martini de Leon et Cardenas Archiepiscopi Panormitani...celebratae anno Domini 1652*, ex typographia Petri Isola, Panormi, 1653, 298-313; *Synodus Reatina ab ill.mo et Rev.mo Hyppolito Vincentino episcopo celebrata anno MDCLXXVIII*, typis Bernardini Arnazzini, Interamnae, 1679, 114-119; *Synodus Dioecisana Bellunensis ab ill.mo et rev.mo D. Io. Francisco Bembo...episcopo...celebrata diebus 9, 10. et 11 Julii 1704*, Apud Antonium Bortoli, Venetiis, 1704, 162-164; *Dioecisana Synodus ab ill.mo et Rev.mo D. Io Baptista Basso Anagninae Episcopo...celebrata...diebus 25, 26 et 27 junii anni MDCCXIII*, typis Ioannis Mariae Salvioni, Romae, 1716, 97-99; *Synodus Dioecisana Bobiensis ab ill.mo et Rev.mo Antonio Gianelli episcopo...celebrata die 23, 24 et 25 septembris 1840*, ex typographia Argiroffo, Clavari, 1840, 120-123; *Prima Synodus Dioecisana ab ill.mo et Rev.mo Salvatore Silvestris episcopo Conversanensi habita...VIII, VII et VI Kal. Junii MDCCCLXXIV*, typis Cannone, Barri, 1874, 90-91; più in generale sulla genesi, consolidamento e ricezione del «modello sinodale carolino» anche nella legislazione della Chiesa universale cfr. C. FANTAPPIÈ, *Per una reinterpretazione dell'opera e dell'eredità giuridica di San Carlo Borromeo a partire dalle correnti umanistiche*, in *Studia Borromaica*, 25 (2011), 180-197.

³² Si noti il fatto che tale diritto venne prodotto in un'epoca in cui, di fronte all'azione della Chiesa che tendeva ad attrarre verso la propria giurisdizione tutto il fenomeno confraternale indipendentemente dall'origine del singolo sodalizio, si fece sempre più forte la rivendicazione da parte degli Stati moderni di «diritti di alta vigilanza politica e di controllo amministrativo su enti la cui importanza, per numero e diffusione nel territorio era tutt'altro che trascurabile» (su tale fenomeno e sulla tendenza a distinguere tra confraternite ecclesiastiche e confraternite meramente laicali che, essendo dotate di una prevalente funzione sociale, si riteneva non avessero bisogno dell'erezione canonica cfr. L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino [sec. XIII-XVII]*, Edizioni de «L'Arte», Milano, 1941, 234-238).

³³ Poiché un esame puntuale della disciplina codiciale esula però dal compito che ci siamo prefissi, vale a dire quello di tracciare un quadro dell'evoluzione della disciplina canonica in materia di confraternite fra medioevo e gli albori dell'età contemporanea, basterà qui dire che, ricomprese nel titolo XIX del libro II del *Codex* insieme ai Terzi ordini secolari e

4. Conclusioni

Si è detto che nel 1917 la Chiesa di Roma dettò oltre che per la “prima” anche per l’“ultima” volta sino ad oggi una disciplina del fenomeno confraternale in un testo di portata generale perché, come noto, il diritto vigente ha segnato infatti sotto questo aspetto, almeno per quanto riguarda la Chiesa di rito latino, quasi un ritorno all’antico con una normativa universale rappresentata dal nuovo codice del 1983, che similmente a quanto avveniva nel *ius decretalium* non tratta espressamente delle confraternite ricomprendendole nella disciplina delle associazioni, ed un diritto delle Chiese particolari, che così come nei decreti sinodali di un tempo ne fornisce invece una disciplina ricca e spesso anche ben articolata³⁴.

alle Pie unioni fra le tre «in Ecclesia associationum species», alle Confraternite viene dedicata gran parte del capitolo II intitolato *De confraternitatibus et piis unionibus* che comprende i canoni dal 707 al 719, cui vanno aggiunti quelli successivi fino al 725 che costituiscono il capitolo III sotto il titolo *De archiconfraternitatibus et primariis unionibus* (per una panoramica sulle fonti di questi canoni, costituite, oltre che dalla const. *Quaecumque* di Clemente VIII, per la maggior parte da decreti delle Congregazioni cardinalizie, si rinvia alle ricche note a piè di pagina che accompagnano il testo dei singoli canoni nelle edizioni annotate del Codice del 1917: cfr. ad es. *Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab Em. Petro Card. Gasparri auctus*, Typis Poliglottis Vaticanis, Romae, 1918, 202-206; per un esempio autorevole di trattazione della disciplina contenuta nel Codice in materia di confraternite cfr. F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, t. III, *De Religiosis*, apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1933, 521-532).

³⁴ Di un «assoluto silenzio della nuova codificazione circa queste aggregazioni», silenzio che comporta peraltro «non pochi problemi all’interprete», ha parlato efficacemente G. Feliciani in una delle poche trattazioni manualistiche che dedicano ancora una specifica attenzione al fenomeno confraternale (cfr. ID., *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 2003, cap. V, par. 12 *Le Confraternite*, 166-168). A tale silenzio fa da contrasto un certo impegno da parte del legislatore particolare che, non utilizzando più lo strumento dei libri sinodali (laddove ci sono) come testi propriamente normativi, ha prodotto in diverse Diocesi italiane dei testi specifici, spesso ampi e ben articolati, intitolati in genere «Statuto diocesano delle confraternite» e generalmente miranti a dettare una disciplina uniforme per il fenomeno confraternale non senza ridimensionare l’importanza della legislazione statutaria propria dei singoli sodalizi (per alcuni esempi di tale tipo di normativa particolare ancora in via di produzione e sulla quale non sarebbe fuori luogo soffermarsi con uno specifico studio comparativo cfr. *Statuto-quadro delle Confraternite della Diocesi di Anagni-Alatri*, 1999, in <http://confraternite.diocesianagnialatri.it/statuto.html>; *Statuto generale delle confraternite e del Priorato delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova*, approvato il 3 aprile 2005 dall’Arcivescovo card. Tarcisio Bertone, in <https://www.oratoriodelmonte.it/assets/statuto-confraternite-con-decreto3.pdf>; Diocesi di Castellaneta, *Statuto e Regolamento delle Confraternite della diocesi di Castellaneta*, emanato dal vescovo Mons.

All'origine della scelta del legislatore universale vi sono stati verosimilmente molteplici fattori, non ultimo forse anche l'avanzata di un nuovo associazionismo di carattere sempre meno confessionale che ha portato in diversi contesti della vecchia Europa ad un sensibile ridimensionamento, se non addirittura ad un abbandono, del fenomeno confraternale³⁵. Si ritiene però, anche alla luce di quanto è stato messo in evidenza nel corso di questo breve *excursus*, che di fronte ad una società secolarizzata, dimentica del proprio passato e sempre più individualistica ed egoisticamente concentrata sulla ricerca del benessere materiale, ci sia ancora bisogno nella Chiesa di un associazionismo cattolico come quello confraternale che, fortemente radicato nella storia e nelle tradizioni locali, non prescinda mai dal collegare l'attività benefica a favore dei bisognosi ad una pratica religiosa e liturgica finalizzata alla perfezione spirituale del singolo componente.

Claudio Maniago il 30 ottobre 2016, in <http://repertoriogiuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2018/01/Statuto-e-Regolamento-Confraternite-Diocesi-Castellaneta-30.10.2016.pdf>.

³⁵ Per alcune acute e condivisibili riflessioni sulla realtà contemporanea che investe, con la Chiesa nel suo insieme, anche il fenomeno confraternale cfr. G.B. VARNIER, *op. cit.*, 62-64, 67-70.